



Comune di Cannello ed Arnone

Provincia di Caserta

Decorato con Medaglia Di Bronzo Al Merito Civile

Indirizzo: Piazza Municipio, 81030

Telefono: 0823/1708614

PEC: protocollo.cannelloarnone@asmepec.it

Sito: www.comune.cannelloedarnone.ce.it

P.IVA: 02529440618

AREA III -TECNICA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI CANCELLO EDARNONE (CE) PER LA DURATA COMPLESSIVA DI ANNI 1 (UNO). AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS.36/2023.

Cannello ed Arnone (CE) Novembre 2024

IL R.U.P.:
arch. Emilio Graziano

Capitolato speciale d'appalto

CAPO I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO. DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DEGLI INTERVENTI

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro annuale per interventi di manutenzione del verde urbano, finalizzato a migliorare ed aumentare il livello di qualità ambientale del comune di Canello ed Arnone (CE), con facoltà per la stazione appaltante di prorogare o ridurre il termine di durata fino alla data di realizzazione degli interventi a concorrenza dell'importo contrattuale.

È previsto un accordo quadro con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023.

Per "accordo quadro" s'intende un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

La conclusione di un accordo quadro offre l'indubbio vantaggio per le amministrazioni di semplificare l'iter di affidamento del singolo appalto.

La disciplina degli accordi quadro è oggi contenuta nell'art. 59 del d.lgs. 36/2023.

L'art. 59 prevede che le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro.

L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.

Lavorazioni oggetto dell'appalto:

Manutenzione delle aree a verde comunali. Gli interventi riguardano ambiti:

- di modesta entità ubicati all'interno del nucleo abitato principale, i quali presentano tappeti erbosi e alberi ornamentali a basso/medio fusto, ovvero verde stradale;
- di più ampia entità ubicati perimetralmente al centro abitato, trattasi pertanto di tagli bordo strada, nonché potatura e asportazione foglie;
- messa a dimora di fioriture stagionali ed arredo floreale in due/tre cicli per anno, da collocarsi principalmente entro fioriere esistenti per allestimento delle principali aree verdi comunali.

Siti d'intervento:

Aree e alberature comunali. Le operazioni di manutenzione e riqualificazione del verde urbano saranno determinate (in numero e specie) nell'arco temporale di un anno, durata dell'appalto, con facoltà per la stazione appaltante di prorogare o ridurre il termine di durata fino alla data di realizzazione delle opere a concorrenza dell'importo contrattuale, in seguito alle necessità specifiche della Stazione appaltante, e si esplicheranno nella esecuzione, anche in condizioni di urgenza, di lavori, per interventi ordinati dall'amministrazione, di salvaguardia e manutenzione di qualsiasi tipo.

Gli interventi potranno interessare tutte le tipologie di lavoro presenti nell'Elenco Prezzi unitari di riferimento "Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici 2024".

Art. 2 – Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto, dei lavori e delle provviste ammonta ad € 100.000,00 al netto dell'I.V.A. del 10%, da suddividere nel periodo temporale dell'appalto di mesi dodici.

Tale importo comprende:

- il totale delle prestazioni di servizio soggetti a ribasso pari a € 95.000,00,
- gli oneri della sicurezza, non assoggettabili a ribasso, compresi nei prezzi unitari di elenco, e che ammontano a € 5.000,00.

Si precisa che nel presente appalto il costo del personale è stato valutato in complessivi € 80.000,00.

L'importo netto contrattuale sarà costituito dall'importo dei lavori, soggetto a ribasso, più i compensi per gli oneri della sicurezza (inclusi nei prezzi unitari), non assoggettabili a ribasso d'asta.

L'operatore economico che si aggiudicherà l'accordo quadro sarà tenuto ad eseguire le singole lavorazioni ordinate dall'Amministrazione comunale, applicando i corrispondenti prezzi unitari riportati nell'Elenco Prezzi posto a base di gara, diminuiti del ribasso di aggiudicazione.

All'operatore economico che si aggiudicherà l'accordo quadro, saranno corrisposti unicamente i corrispettivi, calcolati

come nel comma precedente, per le lavorazioni effettivamente eseguite durante il periodo di durata dell'accordo quadro. L'importo contrattuale, computato con le suddette modalità **costituisce il plafond massimo**, ipoteticamente spendibile, da cui si attingerà per il pagamento dei singoli interventi oggetto dell'affidamento, effettivamente realizzati. Pertanto, se alla fine della gestione dell'accordo quadro dovessero sopravanzare delle somme, su di esse nulla potrà essere preteso dall'affidatario dell'accordo quadro, operando mediante singoli applicativi dell'accordo quadro, fino alla concorrenza del plafond massimo pre-determinato, attraverso gli ordinativi del RUP.

L'esecuzione degli interventi di manutenzione del verde comunale, prevedono un compenso a misura e sarà regolato dalle disposizioni del presente Capitolato, applicando il prezzario di riferimento sopra riportato al quale verrà applicato il ribasso offerto dall'operatore economico individuato, ricorrendo alla procedura di affidamento tramite la piattaforma telematica di negoziazione "Traspare", in uso dalla S.A.

Art.3 – Importo Complessivo

I lavori sono da affidare "a misura" ai sensi dell'art. 50, co. 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 "affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"; mediante offerta di ribasso unico sull'Elenco prezzi posto a base di gara.

L'importo del contratto, definito in attuazione ai singoli applicativi, pari all'importo netto dei lavori incrementato degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (oneri sicurezza inclusi nei prezzi unitari), resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sul valore attribuito a ciascuna lavorazione, fornitura e posa in opera eseguite.

Per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, qualora ammissibili e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti, si farà riferimento (ai prezzi di elenco ribassati del ribasso d'asta offerto).

Si precisa che i "prezzi unitari" sono stati dedotti dal "Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici 2024" e sono comprensivi degli Oneri per la Sicurezza in cantiere inclusi nei prezzi unitari di cui al D.Lgs. n.81/2008.

Art.4 – Designazione delle opere dell'appalto

L'ubicazione, la forma, e le principali dimensioni degli interventi oggetto dell'Appalto, costituiti da un insieme di lavorazioni individuate nel loro contenuto tecnico ed esecutivo ma non nel loro numero, quali risultano dagli atti di progetto, sono sommariamente così sintetizzabili:

1. taglio dell'erba infestante lungo le cordone, sottomuri e marciapiedi;
2. rifilatura delle aiuole comprendente il taglio o l'eliminazione della vegetazione spontanea, presente tra cordolo e prato;
3. taglio del tappeto erboso nelle aiuole esistenti nella cittadina, con raccolta immediata del materiale di risulta;
4. potatura straordinaria di piante;
5. messa a dimora di fioriture stagionali ed arredo floreale in due/tre cicli per anno, da collocarsi principalmente entro fioriere esistenti per allestimento delle principali aree verdi comunali.

Gli interventi potranno essere anche di natura urgente, riguardanti la rimozione di stati di pericolo imminente per la pubblica incolumità (alberi pericolanti, rami penzoloni, ecc.). L'impresa è obbligata a mettere a disposizione dell'ufficio, 24 ore su 24, una squadra di operai, onde fronteggiare tutte le situazioni che richiedano un intervento immediato, entro le 24 ore, per l'eliminazione di pericoli.

L'Amministrazione si riserva il controllo e, in particolare:

- il rapporto con l'utenza in fase di richiesta di intervento;
- l'ordine all'appaltatore di eseguire sopralluoghi e riferirne i risultati, nonché di fornire preventivi e progetti finalizzati alla risoluzione dei problemi di manutenzione e riqualificazione;
- la decisione su quali interventi eseguire e l'emissione di ordini di servizio di lavoro;
- la possibilità di variare il programma dei lavori;
- la verifica delle disponibilità finanziarie residue durante il procedere dei lavori.

Gli interventi di manutenzione possono riguardare interventi di urgenza, quali alberi pericolanti, presenza di fusti, branche penzoloni a seguito di eventi imprevedibili.

CAPO II - NORME GENERALI DI CONDUZIONE DELL'APPALTO

Art. 5 – Riferimento alle leggi ed ai regolamenti

I lavori e le forniture oggetto dell'Appalto dovranno essere eseguiti in base alle condizioni del presente Capitolato Speciale, nel rispetto degli articoli dell'Elenco Prezzi allegato, che fa parte integrante del Contratto.

L'Appalto è subordinato alle disposizioni delle seguenti leggi e regolamenti vigenti in materia.

L'Impresa con la sottoscrizione dell'accordo quadro conferma espressamente di essere a conoscenza del Capitolato, del Regolamento e delle Leggi e di accettare specificatamente ed incondizionatamente, anche ai fini e per gli effetti previsti dagli Articoli 1341 e 1342 C.C., tutte le norme nessuna esclusa vigenti in materia di LL.PP. che sono state o saranno emanate dai competenti Ministeri.

Oltre le leggi, decreti e regolamenti vigenti, l'Impresa è tenuta ad osservare tutte le disposizioni che regolano gli appalti dipendenti dalla Amministrazione dei LL.PP. se ed in quanto non siano modificate dal presente Capitolato e dal Contratto.

Art. 6 – Piani di sicurezza

Nel presente Appalto si prevede che le lavorazioni, essendo normalmente riferite a interventi puntuali di manutenzione da definire volta per volta in funzione delle esigenze dell'Amministrazione, non comportino, nella generalità dei casi, né installazione di cantieri di entità superiore a 200 uomini-giorno né rischi particolari di cui all'Allegato II del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i.

Il Piano di Sicurezza Sostitutivo:

In considerazione che il cantiere per l'esecuzione dei lavori in questione non rientra tra quelli previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. l'impresa è tenuta a redigere a propria cura e spese, ed a trasmettere alla stazione appaltante prima della stipula del contratto il "Piano di Sicurezza Sostitutivo" in base a quanto previsto al comma 2. lettera b) dell'art. 131 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

L'appaltatore dovrà nominare altresì, un Direttore Tecnico di cantiere quale responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il Piano di sicurezza sostitutivo forma parte integrante del contratto d'appalto.

L'impresa è comunque tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, contenute nella normativa vigente.

Il Piano Operativo di Sicurezza:

Redatto a cura e spese della impresa ai sensi del comma 2. lettera c) dell'art. 131 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'appaltatore.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il Piano Operativo di Sicurezza, redatto dall'Impresa Appaltatrice, deve essere consegnato all'Amministrazione almeno 15 giorni prima della consegna lavori.

La dichiarazione di accettazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo ed il Piano Operativo di Sicurezza (con il piano delle misure della sicurezza fisica dei lavoratori) dovrà essere consegnato e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.

L'eventuale mancata presentazione del Piano Operativo di Sicurezza nonché la ripetuta inosservanza delle prescrizioni contenute in detti Piano di Sicurezza Sostitutivo e Piano Operativo di Sicurezza, può costituire motivo di rescissione anticipata del contratto in danno all'Appaltatore.

In particolare, l'Impresa è tenuta ad osservare integralmente, nei riguardi dei lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche se l'Impresa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Art.7 – Domicilio dell'appaltatore

L'Appaltatore deve eleggere, nel contratto, domicilio a tutti gli effetti presso la sede dell'Amministrazione appaltante.

Art. 8 - Depositi Cauzionali provvisorio, definitivo ed a garanzia della perfetta esecuzione delle opere

1. Cauzione definitiva

Contestualmente alla stipula del contratto, l'esecutore delle opere è obbligato, a costituire, a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, comunque nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 36/2023.

Essa dovrà essere depositata in data antecedente alla data fissata del contratto a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

La garanzia fideiussoria potrà essere prestata anche mediante polizza fideiussoria di pari importo rilasciata da Società Assicuratrice ovvero Istituto Bancario all'uopo autorizzato e contenente la clausola di pagamento a vista in favore del Comune di Canello ed Arnone, in caso d'inadempienza del soggetto appaltatore.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui innanzi dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria di cui innanzi è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, e cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Inoltre, la clausola seguente dovrà essere riportata nel contesto della suddetta polizza fideiussoria: "La cauzione definitiva contrattuale potrà essere svincolata al rilascio del certificato del buon esito del servizio".

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno o in parte o in tutto; in caso d'inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere su cauzione e ridotta al 50%.

Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative di cui innanzi dovranno possedere la firma con autentica che accerti identità personale, qualifica e potere del firmatario a rilasciare la fideiussione e/o la polizza.

Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative di cui innanzi dovranno essere redatte conformemente alla normativa vigente.

Quando vi sono perizie in aumento, inoltre, le cauzioni e le polizze fideiussorie dovranno essere integrate con appendici aventi la stessa forma dell'originaria.

b) Copertura assicurativa

Fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. 36/2023 l'esecutore dei lavori è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dall'Amministrazione Comunale per il danneggiamento o la distruzione, totale o parziale, d'opere o impianti, anche situati sotto suolo, verificatisi durante il corso dei lavori e connessi con i lavori stessi, per una somma non inferiore all'importo a base d'appalto.

La medesima polizza deve, inoltre, assicurare l'Amministrazione comunale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, persone o cose, nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone, cose, animali, deve essere stipulata per una somma assicurativa non inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);

Le polizze assicurative di cui innanzi dovranno possedere la firma con autentica che accerti identità personale, qualifica e potere del firmatario a rilasciare la polizza.

Le polizze assicurative di cui innanzi dovranno essere redatte conformemente alla normativa vigente.

Art. 10 - Subappalto

È ammesso nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art.11 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori di cui al precedente art.2 ed all'elenco prezzi:

1. l'indicazione di un recapito telefonico cellulare per conferire in casi eccezionali e per eventuali richieste di interventi urgenti ed indilazionabili nelle ore serali e giorni festivi;
2. le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del

personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza;

3. Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che per tutta la durata dei lavori dovrà sovrintendere alla direzione del cantiere per l'Impresa, il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Ente al momento della consegna lavori unitamente all'apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico;
4. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidi e vecchiaia, contro la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione dalla rata d'acconto nella misura del 20 % se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero si procederà alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi;
5. La riparazione o il rifacimento di eventuali danni che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori vengano arrecati a proprietà pubbliche e/o private o a persone, sollevando la stazione appaltante ed il personale di assistenza e di sorveglianza da qualsivoglia responsabilità, il risarcimento dei danni comunque arrecati dall'Impresa agli edifici dell'Amministrazione ed ai relativi spazi a verde nella misura che sarà fissata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione stessa;
6. Tutti i componenti del personale devono essere preparati e muniti dei titoli professionali adeguati al tipo di lavoro idoneo e la sua sostituzione. Il personale preposto ai lavori di manutenzione deve effettuare le vaccinazioni obbligatorie per legge;
7. L'esecuzione degli interventi deve essere svolta dall'Impresa non solo nel rispetto delle norme vigenti, ma anche delle indicazioni e prescrizioni contenute negli atti che fanno parte integrante del contratto;
8. L'esecuzione di qualsiasi lavorazione, salvo i casi esclusi a norma del presente capitolato, dovrà comunque essere preceduta dalla approvazione da parte della stazione appaltante;
9. È a carico dell'Impresa l'onere delle attrezzature e dei mezzi d'opera necessari all'effettuazione di tutte le operazioni di manutenzione previste nel presente contratto e quelle non menzionate o che, comunque, rientrano nell'attività specifica di difesa e conservazione del verde pubblico. Le attrezzature dovranno essere sottoposte ai collaudi previsti dalle leggi vigenti e nel caso di utilizzo di piattaforma aerea, quest'ultima dovrà consentire uno sbraaccio di altezza adeguata alle dimensioni degli alberi;
10. La sostituzione di eventuali alberi irrimediabilmente danneggiati dall'Appaltatore a seguito di azioni meccaniche dovute al modo di esecuzione dei lavori sarà a carico dello stesso;
11. Collocare, ove necessario, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie atte a garantire la pubblica incolumità che siano in regola con le vigenti norme sulla circolazione stradale;
12. Evitare ingombro di suolo pubblico non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori;
13. I lavori dovranno essere effettuati nella stagione tecnicamente opportuna, e comunque, secondo le specifiche ed esclusive direttive della Stazione Appaltante;
14. In nessun momento gli attrezzi di lavoro dovranno essere lasciati incustoditi;
15. È fatto assoluto divieto all'Impresa di bruciare qualsiasi materiale di risulta sul posto di lavoro;
16. Ad adottare, durante l'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti necessari per prevenire gli infortuni, anche nel pieno rispetto del D.P.C.M. n.55/91 e del D.Leg. 626/94 e D.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sollevando da ogni responsabilità civile e penale il personale dell'Ente; a tale scopo l'Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare per iscritto all'Ente il nominativo del Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle suddette norme antinfortunistiche;
17. Ad eseguire una serie di fotografie, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dall'Ente, riproducenti le fasi più caratteristiche dei lavori;
18. A comunicare all'Ente, mediante relazione scritta, tutti i dati relativi alle lavorazioni eseguite, indicando in dettaglio le superfici trattate, la manodopera, i materiali e le attrezzature impiegati nel cantiere e quanto altro venga richiesto;
19. L'Impresa assuntrice dei lavori è tenuta a mettersi in contatto giornalmente con i tecnici dell'Ente, al fine di predisporre i tempi e le località di intervento e per ricevere eventuali nuovi ordini in caso di priorità;
20. Segnalare immediatamente all'Ente eventuali situazioni di pericolo che dovessero manifestarsi nelle aree per la presenza di piante pericolanti, pozzetti o altre strutture danneggiate che potrebbero costituire pericolo per la pubblica incolumità. Le superfici dovranno essere prontamente segnalate con cavalletti, nastro e quant'altro necessario per evitare l'accesso del pubblico nelle zone soggette a pericolo ed in attesa delle disposizioni che verranno impartite dall'Ente. L'Impresa è tenuta, per tutta la durata dell'appalto, a segnalare rotture o anomalie di qualsiasi genere a carico delle aree verdi oggetto dell'appalto;

21. L'adozione, nella esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1956, n. 164 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.

Qualora l'appaltatore non provvedesse a tali adempimenti, sarà passibile di una penale di € 150,00 (Euro centocinquanta / 00) per ogni giorno di inadempienza, mediante detrazione diretta dalla contabilità.

Art.12 – Controversie

Ogni controversia tra l'Amministrazione appaltante e l'Impresa sarà risolta in linea amministrativa nei modi e nei termini tassativamente prescritti dall'art. 240 del Dlgs 12 aprile 2006.

CAPO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art.13 - Ordinativi o applicativi dell'accordo quadro

L'impresa, per dare inizio ad ogni intervento, dovrà preventivamente ricevere disposizione per iscritto dall'Ente mediante appositi ordinativi numerati progressivamente, nei quali saranno dettagliatamente indicati i lavori da eseguire e sarà fissato il termine entro il quale dovranno essere ultimati i lavori stessi.

In caso di emergenza, sarà possibile richiedere l'intervento anche per le vie brevi.

Non saranno pagati i lavori che eccederanno quelli particolareggiatamente ordinati come su detto e quelli ordinati in corso d'opera dall'Ente.

Entro 10 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, l'appaltatore dovrà consegnare consuntivo dei lavori eseguiti. Il consuntivo sarà analitico e perfettamente esaustivo, per i singoli "articoli di elenco prezzi" (ordinati progressivamente) il relativo e dettagliato computo metrico con il preciso riferimento all'ubicazione di ciascuna misura e con la raffigurazione grafica di scavi, strutture, condotte, e di ogni altra fornitura o lavorazione, con particolare riguardo per ciò che non è a vista.

L'Ente si riserva la facoltà di respingere, sia in sede di accettazione sia di verifica, consuntivi non conformi alle prescrizioni di cui al comma precedente.

Per l'esecuzione dei lavori di natura urgente, la cui immediata esecuzione è necessaria per evitare o ridurre danni a persone e a cose, spetta all'Impresa l'obbligo del più rapido ed adeguato intervento dietro semplice comunicazione verbale anche telefonica, prescindendo, in questo caso, da quanto disposto al primo comma del presente articolo.

Tali lavori dovranno essere iniziati al massimo entro sei ore dalla comunicazione.

Art.14 – Disposizioni relative ai prezzi dei lavori a misura

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagate le prestazioni sono quelli afferenti al prezzario di riferimento sui quali verrà applicato il ribasso offerto in sede di procedura di scelta del contraente e che saranno da riferimento per gli applicativi dell'accordo quadro.

I prezzi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa, nessuna eccettuata (per fornitura, trasporto, dazi e l'eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdita, sprechi, ecc.), che venga sostenuta per fondi pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per dotare le maestranze medesime di attrezzi ed utensili professionali, nonché per premi di assicurazioni sociali, per l'illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno, ecc. Anche per questa categoria di prezzi si applicherà il ribasso d'asta;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea ed altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc. e per tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. S'intende compreso nei prezzi stessi ogni compenso per gli tutti oneri diretti ed indiretti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli, nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato;

e) circa gli oneri della Sicurezza. Ai fini della valutazione dell'incidenza di detti oneri, si individua nella percentuale del 5% (5 per cento) del prezzo unitario lordo della singola lavorazione l'importo da non assoggettare a ribasso. Pertanto, da ogni prezzo unitario (PU) sarà dedotta l'aliquota SCS degli oneri della sicurezza.

Ai prezzi, al netto degli oneri della sicurezza calcolati come alla precedente lettera e), va comunque applicato il ribasso d'asta pattuito.

I prezzi medesimi per lavori a misura ed a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore

in base ai calcoli di sua convenienza, a suo totale rischio.

Per l'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme di cui all'art. 163 del Regolamento n. 207/2010.

Art. 15 – Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori e programma dei lavori

Il programma dei lavori e l'individuazione delle fasi di cantierizzazione dovranno comunque rispettare il Piano Operativo della Sicurezza e dovranno essere approvati, ai sensi del comma 5 dell'art.100 del D.Lgs. n. 81/2008 dall'Ente. Nel rispetto di quanto sinora esposto l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Appaltante, pertanto, alla consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare all'Ente il programma esecutivo dei lavori, rielaborato in funzione della propria organizzazione aziendale. Il programma esecutivo dei lavori, mentre non vincola l'Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso d'attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma d'esecuzione.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

L'Appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art.16 – Tempo utile per l'ultimazione. Sospensione. Proroghe. Penalità.

Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori è fissato in giorni 30 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ogni applicativo o ordine.

L'Amministrazione, qualora lo ritenesse opportuno, con comunicazione all'Impresa antecedente di almeno 10 giorni la scadenza contrattuale, potrà richiedere all'Appaltatore di prolungare l'appalto oltre la scadenza, alle medesime condizioni dell'appalto scaduto e comunque nei limiti dell'importo approvato nel quadro economico di aggiudicazione. Il tempo utile per l'esecuzione di ciascun intervento sarà stabilito dalla Stazione Appaltante in giorni naturali, successivi e continui con decorrenza dalla ricezione dell'ordinativo da parte dell'Appaltatore.

L'ultimazione di ogni intervento sarà tempestivamente comunicata alla Direzione dei Lavori che la accerterà mediante sopralluogo in contraddittorio dandone atto sul relativo consuntivo. La penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo sul termine stabilito sull'ordinativo, ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Generale, è stabilita nella misura dello 0,3‰ (dicesi zero virgola tre per mille) dell'importo del singolo ordinativo; la penale sarà annotata dall'Ente nel registro di contabilità e potrà essere computata a debito dell'impresa anche negli stati d'avanzamento.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, in tal caso si procede con la risoluzione del contratto.

Eventuali sospensioni derivanti per omissioni e/o irregolarità da parte dell'Appaltatore in tema d'osservanza dei D.Lgs. n. 81/2008, non daranno a quest'ultimo alcun titolo per avanzare richieste di modifica dei programmi o dei termini contrattuali.

La data d'ultimazione risulterà dal relativo certificato.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori ed in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori ed il termine assegnato dalla Stazione Appaltante per compiere i lavori con la messa in mora precedentemente descritta.

Sono dovuti ed a carico dell'Appaltatore i danni subiti dalla stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Art.17 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Art.18 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione delle normative di settore

in materia.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

- Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della prestazione nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
- Dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili".
- Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990:
- Diritti del concorrente interessato: Relativamente ai suddetti dati, al concorrente in qualità di interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, restando salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati.

Cancello ed Arnone (CE), Novembre 2024.

IL R.U.P.:
arch. Emilio Graziano